

## **Deliberazione 26 luglio 2010 – VIS 81/10**

**Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Hera S.p.A.**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 26 luglio 2010

#### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- il chiarimento del 13 aprile 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 270/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, VIS 23/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, VIS 100/09.

## **Fatto**

1. L'esame dei dati e degli elementi acquisiti con l'aggiornamento dell'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi, approvato con deliberazione dell'Autorità VIS 7/09, ha evidenziato anomalie nell'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi di gas per alcune imprese di distribuzione del gas naturale, tra cui SAT - Servizi Ambiente Territorio S.p.A., fusa per incorporazione in Hera S.p.A. (di seguito: Hera o società) con effetto dal 1 gennaio 2008.
2. A seguito di ciò, con deliberazione VIS 23/09 l'Autorità ha ritenuto necessario inviare ulteriori richieste di informazioni alla società incorporante, Hera.
3. Dagli elementi in tal modo acquisiti, da ultimo in data 5 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0045285/A), è emerso che per il punto di riconsegna (di seguito: PdR) 07710000031946 la società SAT, dal 27 settembre 2006 al 31 dicembre 2007, e Hera, dal 1 gennaio 2008 al 22 febbraio 2008, hanno erroneamente applicato un valore del coefficiente di correzione dei volumi superiore a quello risultante dalla metodologia prevista dalla deliberazione n. 237/00.
4. Pertanto, con deliberazione VIS 100/09 l'Autorità ha avviato nei confronti di Hera un procedimento per accertare la violazione delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi di cui al chiarimento del 13 aprile 2004 e alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04 e n. 108/06, ed irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
5. Nel corso dell'istruttoria Hera ha depositato una memoria in data 17 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0068794/A).
6. Con nota 11 maggio 2010 (prot. Autorità n. 18477), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato ad Hera le risultanze istruttorie, confermando la contestazione della predetta violazione.
7. Successivamente, la società ha depositato una nota difensiva (prot. Autorità n. 0019953/A del 25 maggio 2010).

## **Valutazione giuridica**

8. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale l'Autorità ha previsto che le quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) fossero convertite in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, mediante l'applicazione di un opportuno fattore di correzione.
9. In particolare, con riferimento alle forniture in media pressione, per qualsiasi classe di misuratore, e a quelle in bassa pressione, con misuratori del gas non inferiori alla classe G40, l'Autorità ha stabilito che il cliente finale può chiedere l'installazione (presso il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati) di un idoneo correttore di misura omologato (articolo 17, comma 2, deliberazione n. 237/00) e che, qualora il cliente finale non eserciti tale facoltà, l'impresa utilizzi un coefficiente di correzione della misura da concordare con il cliente finale (comunicato dell'Autorità dell'ottobre 2001)

- oppure da determinare con la metodologia proposta nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00 (coefficiente di correzione dei volumi K; comunicato dell'Autorità del 13 aprile 2004).
10. Tale assetto è stato recepito dalle deliberazioni n. 138/04 e n. 170/04 (art. 4, comma 2), nonché dal Codice di rete tipo per la distribuzione adottato con deliberazione n. 108/06 (paragrafi 9.2.1, 11.3.1 e 12.3.1, ult. cpv.).
  11. Alla luce delle predette disposizioni, la società avrebbe dovuto utilizzare per la determinazione delle tariffe di distribuzione relative al PdR 07710000031946 il coefficiente di correzione dei volumi calcolato secondo la metodologia prevista dall'Autorità.
  12. Invece, dalla documentazione e dalle informazioni acquisite è emerso che le società che si sono succedute nella gestione del servizio di distribuzione hanno applicato dal 27 settembre 2006 al 22 febbraio 2008 un valore - pari a 1,48 - del predetto coefficiente superiore a quello corretto, di 1,04, e tale violazione è stata ammessa da Hera.
  13. Con la memoria prodotta in data 17 febbraio 2010, Hera ha confermato quanto sopra, pur precisando che:
    - i) l'infrazione sarebbe dovuta ad un errore verificatosi nelle operazioni di caricamento dei file, in sede di trasmissione degli stessi, da parte del soggetto che all'epoca svolgeva tali attività per conto della società incorporata (SAT S.p.A.);
    - ii) a causa delle complesse operazioni di migrazione dei dati sulle proprie piattaforme informatiche connesse alla citata fusione societaria, sarebbe stata nell'impossibilità di avviare immediatamente verifiche interne sui valori dei coefficienti applicati da SAT S.p.A. nella determinazione delle tariffe di distribuzione; a ciò avrebbe, tuttavia, provveduto tempestivamente non appena ricevuta la prima richiesta di informazioni dell'Autorità;
    - iii) il valore del coefficiente di correzione dei volumi sarebbe stato già corretto e il venditore interessato già rimborsato;
    - iv) l'illecito si sarebbe ulteriormente protratto dal 23 febbraio 2008 al 24 aprile 2008 e sarebbero già stati effettuati i relativi conguagli nei confronti del venditore.
  14. Le suddette argomentazioni non sono idonee ad escludere la responsabilità di Hera in ordine all'illecito ascritto.
  15. Per quanto riguarda le circostanze *sub* (i) e (ii), si osserva che la società non ha dimostrato l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare l'errore e che, trattandosi di esercente professionale del settore, la diligenza richiesta è quella prevista dal secondo comma dell'art. 1176 del codice civile. Né alcun valore ha l'affidamento dell'attività in questione ad un soggetto esterno, poiché tale decisione rientra nell'autonomia organizzativa dell'impresa che, dunque, se ne assume tutti i rischi. Le ulteriori circostanze *sub* (iii) e (iv), addotte da Hera, non rilevano ai fini dell'esclusione della responsabilità, bensì ai fini della quantificazione della sanzione; in particolare, la cessazione della violazione prima dell'avvio del presente procedimento, incidendo sulla durata della violazione, assume rilievo sotto il profilo della gravità, mentre la dimostrazione di avere effettuato i conguagli nei confronti dell'utente della rete di distribuzione interessato (venditore) rileva sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

16. Dalla documentazione acquisita agli atti risulta, altresì, che il venditore ha effettuato i corrispondenti conguagli al cliente finale interessato per il periodo 27 settembre 2006 – 22 febbraio 2008.
17. Con nota di replica alle risultanze istruttorie, Hera, ribadita la propria responsabilità anche per le condotte poste in essere dalla società incorporata, ha rappresentato quanto segue:
  - a) la tempestiva eliminazione della violazione, la sua natura circoscritta e la sua preesistenza all'attuale gestione;
  - b) la correzione del valore del coefficiente K anche per il periodo antecedente al 1 gennaio 2008, data di decorrenza degli effetti della fusione;
  - c) la violazione considerata come precedente nelle risultanze istruttorie riguarda un settore (distribuzione di energia elettrica) diverso da quello (distribuzione del gas) interessato dal presente procedimento, e per essa è stata pagata l'oblazione con conseguente estinzione del relativo procedimento sanzionatorio.
18. Delle predette circostanze si darà conto nel paragrafo successivo relativo alla quantificazione della sanzione.

### **Quantificazione della sanzione**

19. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
20. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
21. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, Hera ha disatteso norme poste a tutela degli utenti del servizio di distribuzione, volte, in particolare, a garantire che il prezzo pagato dall'utente sia quanto più possibile coerente con i quantitativi di energia effettivamente prelevata da quest'ultimo. Inoltre, poiché gli utenti del servizio di distribuzione sono generalmente società di vendita che richiedono l'accesso alla rete per l'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura ai clienti finali allacciati, e poiché le società di vendita generalmente pongono in capo ai propri clienti anche i costi sostenuti per il servizio di distribuzione, la disciplina sul coefficiente di correzione dei volumi mira a tutelare, in modo indiretto, anche i clienti finali:
  - assicurando che il corrispettivo da questi pagato per il gas acquistato sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;
  - garantendo parità di trattamento tra i clienti finali.
22. Hera, pertanto, applicando il coefficiente K per un valore superiore a quello risultante dalla metodologia prevista dall'Autorità, ha posto in capo all'utente coinvolto (e indirettamente, dunque, al relativo cliente finale) oneri non dovuti.

Più precisamente, ha gravato il venditore di maggiori esborsi per un ammontare complessivo di circa 120 euro ed il relativo cliente finale di maggiori esborsi per un importo complessivo di circa 1.000 euro: peraltro questi oneri sono stati ripianati coi rimborsi corrisposti.

23. La violazione si è protratta per circa un anno e mezzo (dal 27 settembre 2006 al 24 aprile 2008).
24. La gravità dell'infrazione risulta attenuata dal limitato numero di PdR interessati - uno soltanto - e, dunque, indirettamente, dal limitato numero di clienti finali coinvolti, nonché dalla sua ridotta estensione territoriale - di carattere locale (comune di Maranello).
25. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, prima dell'avvio del presente procedimento Hera ha iniziato ad effettuare i conguagli nei confronti dell'utente del servizio di distribuzione interessato (e quest'ultimo ha provveduto, quasi interamente, ai rimborsi nei confronti del cliente finale coinvolto).
26. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Hera non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. In merito all'argomentazione della società indicata alla lettera c) del precedente punto 17, si ritiene di non poter considerare quale precedente l'illecito indicato nelle risultanze istruttorie perchè è stato commesso da un'altra società (Meta S.p.A., poi incorporata da Hera). Sotto il presente profilo, rileva altresì la circostanza che la società, già prima dell'avvio del presente procedimento, ha ammesso la violazione contestata.
27. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di circa 220 milioni di euro.
28. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 50.000 (cinquantamila/00)

## **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte di Hera S.p.A., delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi di cui al chiarimento del 13 aprile 2004 e alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, nei sensi di cui in motivazione;
2. è irrogata a Hera S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 50.000 (cinquantamila/00);
3. si ordina a Hera S.p.A di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso

legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);

5. si ordina a Hera S.p.A di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Hera S.p.A, con sede legale in viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, 40127 Bologna, e pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

26 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis